

322.**Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Richeste ministeriali di parere parlamentare	7
Missioni valevoli nella seduta del 10 marzo 1998	5	Atti di controllo e di indirizzo	8
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5	Interpellanze e interrogazioni	9
Corte di conti (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 1 - Commercio internazionale dell'avorio)	11
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 2 - Disciplina dello smaltimento dei rifiuti)	12
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Trasmissione di documenti)	6	(Sezione 3 - Finanziamento delle attività formative nazionali)	14
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	7	(Sezione 4 - Utilizzo di lavoratori in cassa integrazione in attività socialmente utili) .	16
Corte costituzionale (Trasmissione di atti) .	7	(Sezione 5 - Sfruttamento del lavoro minorile)	17
		(Sezione 6 - Iniziative per il precariato scolastico)	18
		(Sezione 7 - Protezione patrimonio musicale San Pietro Majella)	20

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Relazioni del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (doc. XXXIV, nn. 1 e 2) .		(Sezione 2 - Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	31
(Sezione 1 - Risoluzione)	23	(Sezione 3 - Ordini del giorno)	32
Disegno di legge di conversione S. 2997 (approvato dal Senato) n. 4570	25	Disegno di legge di conversione n. 4525	35
(Sezione 1 - Articolo unico; modificazioni apportate dal Senato; articoli del decreto-legge)	27	(Sezione 1 - Articolo unico; articoli del decreto-legge)	36
	29	(Sezione 2 - Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	36

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 10 marzo 1998.**

Andreatta, Berlinguer, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, De Biasio Calimani, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Franz, Maccanico, Pennacchi, Prodi, Sales, Valducci, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Andreatta, Berlinguer, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Corleone, De Biasio Calimani, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Franz, Grimaldi, Ladu, Maccanico, Marongiu, Montecchi, Pennacchi, Prodi, Sales, Soriero, Treu, Turco, Valducci, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

*(Componenti il comitato
della Commissione bicamerale).*

D'Alema, Boato, Urbani, Tatarella, Mussi, Berlusconi, Nania, Mattarella, Fontan, Armando Cossutta, D'Amico.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 marzo 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BOGHETTA e EDUARDO BRUNO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità del dissesto delle Ferrovie dello Stato » (4630);

ATTILI: « Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio vergine di oliva e dell'olio di oliva » (4631).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PAISSAN e BRUNALE: « Disposizioni relative alla Tenuta di San Rossore » (4421) *Parere delle Commissioni V, VI, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e XI;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: « Autonomia statutaria della Regione Sardegna in materia di forma di governo » (4601);

II Commissione (Giustizia):

GRIMALDI: « Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene » (4435) *Parere delle Commissioni I, XI e XII;*

DELMASTRO DELLE VEDOVE: « Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di incompatibilità dei componenti delle commissioni tributarie » (4442) *Parere della I Commissione;*

« Nuove disposizioni per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive » (4579) *Parere delle Commissioni I e VII*;

VII Commissione (Cultura):

NAPOLI ed altri: « Legge-quadro sulla parità scolastica » (4589) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e XII*;

TESTA ed altri: « Istituzione della facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Cassino » (4545) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XIII*;

VIII Commissione (Ambiente):

MALAVENDA e CENTO: « Norme per la tutela della salute dagli effetti derivanti da radiazioni elettromagnetiche » (4561) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), XIII e XIV*;

X Commissione (Attività produttive):

CAMOIRANO ed altri: Nuove norme sulla chiusura settimanale delle imprese che esercitano l'attività di produzione del pane » (4544) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni) e XI*;

XII Commissione (Affari sociali):

SAIA ed altri: « Nuove norme in favore di pazienti stomizzati » (4444) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX e XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)*.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 9 marzo 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

autorità portuale di Ravenna per gli esercizi 1995 e 1996 (doc. XV, n. 89);

autorità portuale di Taranto per gli esercizi 1995 e 1996 (doc. XV, n. 90).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 6 marzo 1998 ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 12 febbraio 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissioni dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 3 marzo 1998, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale

n. 116076 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 4 marzo 1998, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 104467 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 5 marzo 1998, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 119620 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 7 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione concernente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno 1997 e l'aggiornamento delle previsioni per il 1998 (doc. XXV-bis, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 6 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito all'articolo 54 del disegno di legge S. 1780-C, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997).

La suddetta segnalazione è deferita alla XIV Commissione permanente (Politiche Unione europea) nonché alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Annuncio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nei mesi di gennaio e febbraio 1998 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 marzo 1998, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Francesco Paolo CASAVOLA a presidente dell'istituto dell'encyclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani.

Tale richiesta, a termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il Vice presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59, comma

51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante la fissazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Tale richiesta è deferita, a termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 30 marzo 1998.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 27 febbraio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di determinazione degli emolumenti degli organi dell'ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).

Tale richiesta è deferita, a termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 marzo 1998.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 27 febbraio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997,

n. 454, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di piano per la realizzazione degli interporti.

Tale richiesta è deferita, a termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 marzo 1998.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, a termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 aprile 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

A) Interpellanza:**(Sezione 1 — Commercio internazionale dell'avorio)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, per sapere — premesso che:

è attualmente in corso in Zimbabwe la riunione della Cites (Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione);

le nazioni dell'Unione europea, compresa l'Italia, si sono dichiarate «aperte» sulle proposte emerse nell'incontro della Cites ad Harare (Africa) sul declassamento delle popolazioni di elefanti in tre Paesi africani;

la dichiarazione ha sorpreso molto i gruppi per la protezione degli animali come l'Iffaw (fondo internazionale per la protezione degli animali) che temono che una decisione come questa porterebbe ad una massiccia ripresa della caccia illegale, con implicazioni catastrofiche per il futuro delle specie animali;

le proposte sono state fatte da Namibia, Botswana e Zimbabwe, che risulterebbero essere interessate al commercio dell'avorio con il Giappone e al commercio internazionale di altri prodotti ricavati dall'uccisione degli elefanti;

alcune associazioni protezionistiche sostengono che l'Italia sarebbe sostenitrice di un compromesso che accetterebbe il declassamento degli elefanti, ma con quota zero sul commercio dell'avorio, che significa soltanto rimandare ogni cosa al giorno in cui la vendita dell'avorio sarà di nuovo legale;

il bando sul commercio internazionale dell'avorio ha stabilizzato le popolazioni degli elefanti in molti Stati dal 1989, e ridotto al minimo le attività di bracconaggio. Anche un minimo declassamento potrebbe rappresentare un forte stimolo alla ripresa del mercato dell'avorio specialmente in quelle nazioni dove il controllo sul commercio illegale è minimo, se non nullo, legittimando ancora una volta l'«appetito» del pubblico sull'avorio;

le tre nazioni vorrebbero vendere il loro avorio al Giappone per finanziare la conservazione e lo sviluppo nazionale. Ma nel caso dello Zimbabwe, per esempio, la vendita dell'avorio accumulato in più di sette anni potrebbe finanziare il ministero dell'ambiente locale per sole 15 settimane o molto meno se parte di quei fondi fossero impiegati per finanziare altro;

un gruppo di esperti del Cites ha recentemente fatto notare che il Giappone non può fare da ricettore di un tale commercio, non essendo in grado di distinguere le entrate legali da quelle illegali di avorio;

con l'incentivazione del mercato si riaprirebbe la strada per la ricca *lobby* del bracconaggio, che potrebbe così vendere i propri prodotti aggirando più facilmente ogni forma di controllo —;

se risponda al vero che l'Italia ha assunto un tale orientamento in sede Cites;

quali siano le motivazioni di una tale decisione;

se sia vero che l'Italia, assumendo tale orientamento, intenda proporre come compromesso la quota zero sul commercio dell'avorio che, come è noto, significa sol-

tanto rinviare il problema ad una futura legalizzazione della vendita dell'avorio medesimo;

se non ritenga invece il Governo italiano di dover mantenere la rigorosa posizione fino ad oggi assunta, che ha posto il bando internazionale sul commercio internazionale dell'avorio ed il divieto della caccia agli elefanti;

se non ritengano infine di doversi fare promotori di una azione nei confronti degli altri paesi europei per indurli ad assumere un' analoga e ferma posizione per la protezione degli elefanti e la prosecuzione del bando sul commercio dell'avorio.

(2-00561) « Turroni, Cento, Leccese, Proacci ».

(19 giugno 1997)

B) Interpellanza:

(Sezione 2 – Disciplina dello smaltimento dei rifiuti)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per l'ambiente, per sapere – premesso che:

il decreto legislativo delegato 5 febbraio 1997, n. 22, recante « Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi » è entrato in vigore per riformare organicamente la precedente legislazione in materia, recependo gli indirizzi comunitari e razionalizzando procedure, adempimenti, competenze e sistema sanzionatorio, ponendosi, come recita l'articolo 1, come provvedimento avente natura di « principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione » e di « riforma economico-sociale nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome »;

lo stesso provvedimento ha inteso introdurre una concezione nuova della tutela ambientale, basata su uno sviluppo soste-

nibile e compatibile, e con attenzione prevalente all'aspetto sostanziale delle relative problematiche ed alla semplificazione della disciplina del settore;

i suddetti principi tuttavia rischiano di restare nell'ambito delle mere dichiarazioni di intenti, senza apporto concreto di reali innovazioni rispetto alla disciplina previgente, ed esasperandone anzi i difetti di scarsa chiarezza e trasparenza e di eccessiva burocratizzazione degli oneri ed adempimenti previsti per gli operatori del settore;

gli stessi operatori lamentano, ad esempio, la recente modifica del decreto legislativo n. 22 del 1997 ad opera del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, che ha tra l'altro introdotto l'obbligo di vidimazione dei documenti per il trasporto dei rifiuti, creando un addizionale balzello burocratico di per sé oneroso e dalle conseguenze altamente pregiudizievoli per l'impatto nell'assetto esistente; infatti, con l'entrata in vigore dell'obbligo il giorno stesso della pubblicazione del decreto e, quindi, in modo improvviso ed inatteso, a livello teorico si sono determinate interpretazioni contrastanti sull'istituto e sul termine di entrata in vigore, mentre nella realtà pratica manca chiarezza su cosa debba essere vidimato (non esistono infatti formulari predisposti), molti uffici del registro sono stati colti alla sprovvista ed hanno rifiutato la vidimazione, o hanno preteso il pagamento della stessa (a fronte della gratuità prevista dal decreto n. 389 del 1997); le imprese di smaltimento, invece, si sono ovviamente rifiutate di trattare rifiuti non accompagnati da documentazione vidimata;

a prescindere dal citato esempio di improvvisazione burocratica, il decreto n. 22 del 1997, nonostante i lodevoli intenti, in concreto determina numerose difficoltà in fase applicativa;

tra queste, vi è la difficoltà a comprendere pienamente la portata di tutta la disciplina e delle singole previsioni; infatti oltre al termine di 15 giorni dalla pubblicazione, per l'entrata in vigore della nuova

disciplina, occorre considerare che gli operatori spesso ricevono le *Gazzette Ufficiali* con un certo ritardo, il che ovviamente abbrevia il termine di conoscibilità ed adattamento; peraltro, i numerosissimi obblighi ed adempimenti di carattere formale, non solo lasciano immutato lo spirito burocratico della precedente disciplina, ma risultano tutti sanzionati significativamente, il che crea notevole pressione in capo agli operatori costretti ad adattarsi in termini brevi; all'uopo, va notata la completa assenza di disposizioni transitorie che consentano un passaggio armonioso dalle regole precedenti a quelle recenti; manca inoltre una chiara definizione di quali obblighi competano, quali soggetti coinvolgano, ed in quali termini;

nonostante la disciplina complessa, il decreto n. 22 del 1997 non prevede disposizioni di raccordo e coordinamento con le numerose altre norme che regolano autonomamente particolari categorie di rifiuti, quali gli oli usati, i rifiuti di origine animale, i fertilizzanti, per cui non risulta chiara la classificazione di tali categorie nell'ambito del decreto n. 22 del 1997, né il rapporto del decreto con le altre norme e categorie, il che aumenta l'incertezza;

il decreto n. 22 del 1997 si limita a distinguere i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi in base alla ricomprensione in appositi elenchi, e con la individuazione di separati obblighi ed oneri; nulla tuttavia è detto circa i criteri generali per l'attribuzione corretta dei codici che consentono la classificazione dei rifiuti in detti elenchi; la necessità per gli operatori di provvedere autonomamente e discrezionalmente genera possibilità di errore ed ulteriore incertezza;

l'attuazione del decreto n. 22 del 1997 è demandata ad oltre settanta decreti e regolamenti, di cui solo due sono stati formalmente emanati, mentre mancano tutti quelli essenziali alla comprensione ed alla concreta attuazione; inoltre, anche alla luce di tale mancanza, risulta obiettivamente squilibrato il severo ed articolato sistema sanzionatorio, che, pur

depenalizzando, prevede sanzioni pecuniarie elevatissime per la violazione di obblighi meramente tecnici e formali;

mancano inoltre disposizioni di coordinamento con le leggi in materia di agiudicazione e gare di appalto, che sconsigliano abusi nell'ambito della materia specifica, come nel caso degli appalti comunali per lo smaltimento, in cui si presentano concorrenti unici che, non contrastati da alcun concorrente in virtù di cartelli di fatto ed accordi commerciali di segmentazione del territorio, propongono corrispettivi assai superiori alle basi d'asta sostenibili dai comuni costringendo questi a mandare deserte le gare; in tale ambito, gioverebbero dei rilievi integrativi suggeriti dal coordinamento con l'autorità garante della concorrenza e del mercato;

molti di questi problemi sono stati avvertiti, ma nessuno è stato risolto dal citato decreto di modifica n. 389 del 1997, che si è risolto in una mera proroga dei termini;

lo stesso ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in una nota articolata del 21 novembre 1997, evidenzia come occorre « intervenire a chiarimento e rilettura ragionata della realtà che il decreto legislativo n. 22 del 1997 si proponeva di regolare. Il primo periodo applicativo aveva evidenziato più di un problema e notevolissime distorsioni ed interpretazioni, soprattutto da parte degli organi di controllo, assolutamente incapaci di coordinarsi fra loro (anche a causa della assoluta mancanza di qualsiasi norma interpretativa fornita dalle autorità centrali)... »: ciò rende evidente come non bastino modifiche isolate e puntuali, ma occorra probabilmente una organica revisione dell'intera materia -:

se condividono il rilievo delle numerose problematiche ed incertezze e siano a conoscenza della nota del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che in gran parte sancisce formalmente tale rilievo;

se ritengano di affrontare la questione in seno al Consiglio dei ministri,

ragionando organicamente sulle questioni nevralgiche dell'intera materia;

se non occorrono interventi incisivi per correggere le distorsioni determinate involontariamente da un provvedimento che doveva rappresentare una riforma onnicomprensiva ed innovativa avente rango di principi dello Stato, e per attuare con reale efficacia i lodevoli intenti di innovazione, razionalizzazione e semplificazione della materia espressi dal decreto n. 22 del 1997, in attuazione delle direttive comunitarie.

(2-00873)

« Saonara ».

(29 gennaio 1998)

C) Interrogazione:

(Sezione 3 – Finanziamento delle attività formative nazionali)

LO PRESTI, TATARELLA, GASPARRI, MIGLIORI e FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

secondo dati Isfol ed Istat risulta che le attività formative nazionali di cui alla L. 845/78 impegnano una cifra pari a circa tremilacinquecento miliardi di lire, per un totale di circa ventimila corsi, con oltre trecentomila allievi/anno;

malgrado il notevole impegno finanziario del cofinanziamento nazionale e del Fse (Fondo strutturale europeo), risulterebbe che i criteri di selezione dei progetti approvati, in particolare quelli relativi al programma occupazione ed Adapt (di specifica competenza del ministero del lavoro e della previdenza sociale), avvengano secondo criteri assolutamente arbitrari, nella più totale carenza di sistemi di monitoraggio *ex ante* e di controllo *ex post* sui risultati prodotti dall'investimento pubblico e, soprattutto, con chiari parametri di carattere politico e di discriminazione ideologica;

in particolare, risulterebbe che, anche negli ultimi tempi, fra gli affidatari ed i soggetti gestori, singoli o consorziati, di alcune azioni formative del programma occupazione ed Adapt, ci siano enti ed associazioni che hanno vari gradi di contenziosi aperti con il ministero e/o le regioni erogatrici del Fse, che già usufruiscono di contributi della L. 40/87 e di numerose altre leggi nazionali e regionali;

malgrado ciò, tali enti continuano a fare il rendiconto dei propri costi generali, di costi di personale non docente e di immobili e di attrezzature già ampiamente sovvenzionate ed ammortizzate, in virtù di quanto su esposto, all'interno delle azioni formative approvate dal ministero del lavoro negli ultimi due anni e, pertanto, in grave violazione di legge;

sembrerebbe, inoltre, che la qualità di alcuni dei progetti approvati e dei loro contenuti formativi, affidati a soggetti terzi rispetto all'ente gestore, presentino un chiaro carattere modulare e ripetitivo, documentabile attraverso l'analisi di progetti simili nel Fse regionale ed in altri contesti comunitari e pertanto, in base a quanto previsto dalla circolare 98/95, non finanziabili come costo di progettazione, al contrario di quanto invece previsto nei *budget* finanziari allegati ai progetti formativi approvati dal ministero del lavoro e della previdenza sociale;

oltre che nei progetti di competenza del ministero del lavoro e della previdenza sociale, tale prassi della progettazione ripetitiva e modulare (in particolare per alcuni enti a valenza nazionale che fanno riferimento alla triplice sindacale ed all'associazionismo cattolico di sinistra), sarebbe diventata una norma anche nelle attività regionali del Fse, ove, negli ultimi cinque anni, sarebbero stati portati in rendicontazione e finanziati numerosi costi, dalle spese per progettazione fino a quelli per l'elaborazione dei testi didattici e delle dispense, senza citare poi gli ammortamenti per i costi di software ed impianti,

tutti privi dell'originalità dell'opera d'ingegno e della non ripetitività previste, invece, dalle norme nazionali quali criteri indispensabili per renderli finanziabili e rendicontabili;

la situazione dei dipartimenti responsabili della formazione professionale all'interno del ministero del lavoro e della previdenza sociale, sarebbe, ormai, talmente caotica che, in occasione del recente bando sui piani multiregionali scaduto il 30 settembre 1997, gli uffici non avrebbero fornito alcuna informazione telefonica sui progetti, né risposto a fax ed E-Mail di enti, violando pertanto le direttive comunitarie sulla pubblicità e l'informazione, e giustificando tale inadempienza con la scusa che il sistema dei centralini si sarebbe rotto;

risulterebbe, inoltre, che in molte regioni italiane sia invalsa la prassi, assolutamente illegale e contraria alle direttive comunitarie sulla concorrenza ed il libero mercato, di affidare azioni formative, co-finanziate dal Fse, ad enti convenzionati al di fuori delle normali logiche di concorrenza implicite nei bandi ma, comunque, non rispettate;

si trattenebbe di molte migliaia di formatori — circa 20.000, ivi compresi quelli a *part time* minimo — formalmente non assunti con contratti di dipendenza dagli enti regionali, ma, di fatto, finanziati da questi con impegni annuali di spesa imputati sui *budget* del Fse, a prescindere dalle attività formative effettivamente svolte e dai loro calendari operativi;

tali formatori sarebbero tutti provenienti dagli enti di formazione nazionali o regionali che fanno riferimento alla triplice sindacale ed all'associazionismo cattolico di sinistra;

tale situazione, particolarmente grave in regioni come la Sicilia (circa 5.000 formatori convenzionati), la Puglia (circa 1.900 formatori convenzionati), la Toscana, l'Emilia-Romagna, la Calabria, eccetera, avrebbe reso, di fatto, fortemente sospette, agli occhi dell'Unione Europea, le attività di rendicontazione delle regioni italiane che, con tale prassi di finanziamento pub-

blico del rapporto di lavoro anomalo dei formatori di enti convenzionati, si trovano nell'impossibilità di rispettare le direttive comunitarie e la normativa nazionale in materia di gestione amministrativa e documentale, di rendicontazione ed erogazione dei finanziamenti;

in altre regioni, invece, con in testa la Campania, l'offerta esuberante di formatori degli enti vicini al sindacato ed all'associazionismo cattolico e di sinistra avrebbe portato all'assunzione diretta, nei Cfr, di migliaia di formatori pubblici, con il grave risultato di immobilizzare quote finanziarie consistenti dei rispettivi bilanci e di squalificare le attività formative pubbliche;

infine, risulterebbe che, in numerosi bandi regionali dell'anno formativo 1996-1997, sull'ob. 3 del Fse, siano stati posti criteri di punteggio e valutazione che danneggiano le norme sul libero mercato e la concorrenza e tendono, invece, a favorire gli enti storici, come il possesso (e non l'uso) di sedi proprie, il numero di propri dipendenti diretti, la storicità sul territorio, eccetera;

tali norme, oltre che inique, risultano ingiuste, in quanto favoriscono enti che non hanno mai documentato i propri risultati occupazionali e sono, invece, parte integrante del sistema formativo della prima Repubblica, inibendo o contingen-tando le attività dei nuovi enti e delle nuove agenzie formative che dispongono di tutta la potenzialità necessaria per riformare un settore obsoleto —:

quali provvedimenti intendano assumere al fine di attivare un sistema di monitoraggio *ex post* su tutte le attività formative nazionali, a cominciare da quelle finanziate e di competenza del ministero del lavoro e della previdenza sociale, che possa condurre all'esclusione dai bandi di quegli enti ed associazioni che non hanno saputo garantire negli anni un valido rapporto costi-benefici;

quanti e quali enti o associazioni di imprese siano stati finanziati negli ultimi cinque anni, dal ministero del lavoro e

della previdenza sociale per attività di carattere formativo cofinanziate dalla Unione europea;

quanti occupati abbiano prodotto ed a quale costo per occupato;

se non ritengano opportuno rendere noto l'elenco di tutti gli studi e le ricerche finanziati negli ultimi cinque anni dal ministero del lavoro e della previdenza sociale per tramite dell'Isfol, con i nominativi dei beneficiari e l'esatta localizzazione del materiale prodotto, al fine di renderne possibile una pubblica consultazione;

se non ritengano di dover rendere noto l'ammontare dei finanziamenti, impegnati nel 1996-1997 dal ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle varie regioni, ad enti quali Enaip, Ecap, Ial, Cisl o altre associazioni d'impresa, società e consorzi di cui essi facciano parte;

se non ritengano di dover rendere noto l'ammontare dei finanziamenti erogati tra soggetti pubblici ad enti, associazioni ed imprese aderenti alla lega delle cooperative;

se non ritengano che gli enti convenzionati e quelli finanziati dalla legge n. 40 del 1987 violino la direttiva 92/50 CEE del 18 giugno 1992 e la conseguente normativa di attuazione e, in caso affermativo, come intendano adoperarsi per assicurare il rispetto di tale normativa. (3-01560)

(16 ottobre 1997)

D) Interrogazione:

(Sezione 4 – Utilizzo di lavoratori in cassa integrazione in attività socialmente utili)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 452/1987 autorizza la società Gepi a promuovere iniziative di reiniego di lavoratori che beneficiano del

trattamento straordinario di Cassa integrazione anche presso le amministrazioni dello Stato mediante la realizzazione di progetti operativi concordati in settori aventi rilevanza sociale;

ai sensi della legge n. 223/1991 la società Gepi è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per promuovere iniziative di reiniego di lavoratori di imprese interessate da processi di crisi industriale;

le pubbliche amministrazioni possono promuovere progetti socialmente utili per obiettivi di carattere straordinario;

al fine di assicurare l'ordinato funzionamento degli uffici, molte pubbliche amministrazioni, pur avendo attivato le necessarie procedure concorsuali, si sono trovate nella necessità di utilizzare, dovendo coprire numerosi posti vacanti, lavoratori in cassa integrazione straordinaria iscritti nelle liste di mobilità;

l'utilizzazione di detti lavoratori è a tempo determinato;

detti lavoratori, pur usufruendo delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non si vedono corrisposti i contributi previdenziali ed assistenziali né il contributo per il Servizio sanitario nazionale;

la mancata corresponsione dei suddetti contributi si tradurrà, per tutti coloro che avranno svolto attività socialmente utili, nella mancata corresponsione della pensione anche alla luce della nuova normativa secondo la quale la pensione verrà calcolata su base contributiva e non retributiva —:

se risponda al vero quanto esposto in premessa;

quali iniziative intendano intraprendere al fine di eliminare una chiara situazione discriminatoria creatasi nei confronti del personale utilizzato in attività socialmente utili che, visti gli scopi per i quali sono state predisposte, non possono porsi in contrasto con le vigenti normative

sulla contribuzione assistenziale e previdenziale. (3-01767)

(4 dicembre 1997)

E) Interrogazioni:

(Sezione 5 — Sfruttamento del lavoro minorile)

CANGEMI, LENTI, GIORDANO e MAURA COSSUTTA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

le forze dell'ordine hanno individuato nei territori dei comuni di Bronte e Randazzo, in provincia di Catania, numerosi stabilimenti tessili in cui vi era una presoché totale violazione della legge sul lavoro in vigore nella Repubblica italiana un vero e proprio distretto industriale che prosperava, nella più completa illegalità, sullo sfruttamento e sul ricatto;

di assoluta gravità, in particolare, è il fatto che negli stabilimenti individuati « lavoravano » anche giovanissime ragazze di età compresa fra i 12 ed i 15 anni;

tal sconvolgente vicenda appare rivelatrice di un fenomeno assai più esteso —:

se il Governo non intenda riferire immediatamente al Parlamento sulla situazione dei diritti in materia di lavoro in queste zone del Paese;

quali siano state le misure di contrasto del fenomeno del lavoro nero e del lavoro minorile assunte dagli organi pubblici preposti;

quali siano le iniziative assunte, nel territorio della provincia di Catania, per fronteggiare il grave problema della dispersione scolastica, evidentemente connesso con la piaga del lavoro dei minori.

(3-01816)

(18 dicembre 1997)

DE SIMONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi un *blitz* dei carabinieri ha portato allo scoperto un episodio gravissimo di sfruttamento di lavoro minore e femminile in provincia di Catania;

fra Bronte e Randazzo i carabinieri hanno trovato una quindicina di ragazze fra i dodici e i sedici anni costrette dalle famiglie, in accordo con piccoli imprenditori locali, a lavorare per molte ore al giorno alla macchina da cucire per rinforzare orli e asole di *jeans*, che poi vengono venduti da *boutiques* con *griffes* di tutto rispetto;

questa gravissima piaga si cela dietro il « miracolo » di Bronte, località produttiva con mille addetti e 15 miliardi di fatturato; probabilmente molto del miracolo della « piccola impresa » meridionale e del nuovo modello produttivo a rete che dalla fascia adriatica è arrivato fino a Catania si fonda sul presupposto che gran parte della produzione viene svolta al nero;

delle dieci aziende visitate dai carabinieri solo due sono state trovate in regola e fra i 400 dipendenti presenti ne sono stati ritrovati 170 in nero; si trattava quasi esclusivamente di ragazze tra i venti e i trenta anni (il 42,5 per cento), un dato disastroso;

alle macchine, inoltre, sono state trovate 15 bambine operaie, dieci di esse di età compresa tra i dodici e i quattordici anni;

negli ultimi quindici anni la domanda di lavoro delle donne meridionali si è generalizzata, come dimostra la composizione per sesso delle liste di collocamento;

i dati della partecipazione femminile dimostrano un mutamento profondo del modo di percepirti e una aspirazione all'autonomia che ha rotto i lacci di antiche soggezioni e dipendenze —

quali iniziative si intendano mettere in atto per debellare lavoro nero e sfruttamento femminile e minorile per rispon-

dere alla domanda di lavoro delle donne e alla loro aspirazione e costruirsi nuove condizioni di civiltà. (3-01829)

(5 gennaio 1998)

RIZZA, CAMOIRANO, CORDONI, RABBITO, CARUANO, CAPPELLA, GIANNOTTI, BUGLIO, CHIAVACCI e FOLENA.
— *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con una operazione dei carabinieri contro il lavoro minorile nel territorio tra Bronte e Randazzo in provincia di Catania, sono stati denunciati venticinque imprenditori per sfruttamento del lavoro minore;

l'inchiesta nasce da una serie di controlli effettuati dai carabinieri, dopo la scoperta nel settembre scorso di un laboratorio clandestino a Randazzo, in cui erano impegnate trenta ragazze;

i controlli effettuati nel mese di novembre hanno portato a rilevare una vasta area di attività irregolare: su tredici imprese controllate solo tre sono state trovate in regola, con ben centosettanta lavoratori non segnalati;

in particolare è significativa la presenza di quindici bambine in età scolare, per le quali è scattata la denuncia nei confronti dei genitori e per i titolari delle aziende;

la realtà del distretto tessile di Bronte e Randazzo è basata su un sistema di affidamento all'esterno del lavoro, attraverso microimprese o lavoro a domicilio che gestiscono buona parte della produzione di ditte, che il più delle volte si limitano a fornire solo il marchio;

socio di minoranza di alcune delle aziende coinvolte e titolare della maggiore azienda di riferimento la « Bronte Jeans », è l'imprenditore tessile Franco Catania, che è deputato regionale di Forza Italia —

quali misure intenda predisporre per verificare in maniera continuativa le con-

dizioni di lavoro nell'area tessile di Bronte e Randazzo e per favorire l'emersione del lavoro irregolare;

per quale motivo non sia stato predisposto un intervento dell'ispettorato del lavoro e degli organismi preposti alla vigilanza delle condizioni di lavoro sul territorio;

in che modo intenda agire per migliorare il controllo e per garantire l'efficacia delle misure volte a favorire la regolarizzazione del lavoro sommerso, con particolare riferimento alla piaga del lavoro minorile, diffuso soprattutto nelle aree in cui è presente un forte tasso di disoccupazione. (3-02030)

(9 marzo 1998)

F) Interrogazioni:

(Sezione 6 — Iniziative per il precariato scolastico)

BONO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta della Camera dei deputati del 28 maggio 1997 il Ministro della pubblica istruzione ha sostenuto che la legge n. 549 del 1995 sull'istituzione dei corsi abilitanti per i docenti precari della scuola risulta abrogata da una norma attualmente in vigore;

in realtà, attualmente non esiste nessuna norma approvata dal Parlamento che abbia modificato o abrogato, in particolare, le disposizioni contenute nei commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della citata legge, mentre esiste soltanto un disegno di legge governativo, presentato al Senato — evidentemente dimenticato dal Ministro — che ha come obiettivo la soppressione dei corsi abilitanti;

in base all'attuale Costituzione, nel nostro Paese un disegno di legge, anche se di iniziativa governativa, non può abrogare una legge approvata dal Parlamento, che rimane l'unico organo deputato all'esercizio del potere legislativo;

risulta da quanto sopra detto che il Ministro ha quindi affermato il falso, inventando una inesistente normativa che avrebbe annullato i corsi abilitanti per gli insegnanti precari introdotti dalla citata legge n. 549;

probabilmente il ricorso a pratiche di travisamento della verità è teso ad offrire impossibile copertura alla grave violazione delle disposizioni contenute nella richiamata legge — che « freudianamente » si vorrebbe abrogata — consistente proprio nella mancata emanazione dei decreti di attuazione dei corsi abilitanti —:

per quali ragioni abbia tenuto il comportamento indicato, che ha arrecato, ad avviso dell'interrogante, gravi danni all'immagine e al prestigio dell'alta carica ricoperta e alla dignità dell'istituzione parlamentare, per riparare i quali occorrerebbe la presentazione di formali scuse alla Camera;

se, per porre rimedio a tutto ciò, intenda avviare con rapidità le procedure per l'istituzione dei corsi abilitanti al fine di restituire serenità e certezza del diritto a decine di migliaia di insegnanti precari da anni in ansiosa attesa di vedere accolte le loro legittime aspettative. (3-01267)

(23 giugno 1997).

NAPOLI, APREA e MALGIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la situazione del precariato scolastico appare quotidianamente sempre più grave;

le recenti misure poste in atto dal Governo in materia di pensionamenti del personale della scuola penalizzano non solo gli assetti sociali degli operatori scolastici, ma le speranze del numeroso personale scolastico precario;

numerosi docenti precari, pur se abilitati, dopo anni di insegnamento non hanno ancora ottenuto il contratto di lavoro a tempo indeterminato;

i corsi abilitanti previsti dalla legge n. 549 del 1995 sono stati aboliti;

non è stata attuata, a tutt'oggi, alcuna procedura per il nuovo reclutamento del personale docente —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per portare a soluzione il grave problema del precariato scolastico e per avviare le nuove forme di reclutamento del personale scolastico. (3-02031)

(9 marzo 1998)

CHINCARINI, RODEGHIERO e BIANCHI CLERICI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

non essendo ormai stato più indetto da sei anni un concorso ordinario, condizione necessaria per ottenere l'abilitazione e l'assunzione con contratto a tempo indeterminato (*ex ruolo*), è aumentato in modo abnorme il numero dei docenti precari;

si sono venute a creare situazioni di personale precario che ha prestato continuamente servizio con lo stesso impegno e gli stessi oneri dei docenti di ruolo per sei-otto anni, senza d'altra parte poter godere dei diritti e degli ammortizzatori sociali (carriera, malattia, eccetera) previsti per tutti gli altri lavoratori;

in questo periodo i docenti precari si sono praticamente auto-formati, sia dal punto di vista didattico che professionale, con un continuo confronto con le particolari problematiche della scuola;

un concorso ordinario avrebbe un costo di circa mille miliardi, si concludebbe nella primavera del 1999, creerebbe, per alcune classi di concorso, una massa di abilitati che invano aspirerebbe ad un lavoro, e, inoltre, per le classi di concorso tecnico-scientifiche non riuscirebbe ad abilitare un numero di candidati adeguato alle cattedre disponibili;

il concorso ordinario è comunque ritenuto un metodo di selezione del personale assolutamente obsoleto, considerata

anche l'attivazione, a partire dall'anno scolastico 1997-1998, delle scuole di specializzazione previste dalla legge n. 341 del 1990;

da parte di tutte le realtà della scuola (esclusi sindacati confederati e Snals) e di tutte le forze politiche era stata ritenuta idonea a sanare la situazione del precariato l'istituzione di corsi abilitanti (ai sensi della legge n. 549 del 1995, legge finanziaria per 1996);

il costo di tali corsi sarebbe stato assai limitato (circa venti miliardi) ed essi avrebbero abilitato il personale strettamente necessario per ricoprire le cattedre vacanti, con ottimale rapporto costi-benefici;

tali corsi sarebbero stati un opportuno e coerente passaggio tra la vecchia normativa e la nuova normativa europea (legge n. 341 del 1990);

se non ritenga opportuno intervenire al più presto affinché venga istituita, in tempi brevissimi, una «scuola di specializzazione all'insegnamento», riservata esclusivamente ai docenti precari, disponendo in particolare che: *a*) il requisito per l'accesso a detta scuola sia la maturazione di trecentosessanta giorni di servizio negli ultimi cinque anni, di cui centottanta negli ultimi due anni; *b*) tale scuola non possa essere frequentata da personale in servizio a tempo indeterminato (*ex ruolo*), per il quale sono già previsti corsi di riconversione; *c*) tale scuola abbia un indirizzo pedagogico-didattico e non disciplinare; *d*) tale scuola venga organizzata in modo da permettere ai frequentatori di svolgere contemporaneamente la propria attività di insegnamento; *e*) la scuola termini nell'estate del 1997 e, in concomitanza al conseguimento dell'abilitazione, vengano riaperte le graduatorie del «doppio canale» per eventuali immissioni in servizio a tempo indeterminato già dall'anno scolastico 1997-1998. (3-02032)

(9 marzo 1998)

G) Interrogazione:

(Sezione 7 – Protezione patrimonio musicale San Pietro Majella)

COLA e SELVA. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

per accedere alla fotocopiatura e microfilmatura dei preziosi manoscritti musicali della biblioteca del conservatorio di San Pietro a Majella, a Napoli — come tra l'altro apparso sulla stampa (si veda il quotidiano *Roma* del 25 giugno 1997) — sarebbe necessaria una doppia autorizzazione del bibliotecario Francesco Melisi e del direttore del conservatorio Roberto De Simone, senza che vi sia una comprensibile ragione per tale doppia autorizzazione;

secondo testimonianze attendibili, a causa di questa tortuosa procedura gli studiosi italiani e stranieri sarebbero scoraggiati ad accedere alla consultazione dei preziosi manoscritti musicali del seicento e del settecento (circa cinquantamila) custoditi nella biblioteca, con negative conseguenze sugli studi musicologici;

sembrerebbe progettarsi, da parte del direttore del conservatorio, una definitiva sottrazione alla fruizione pubblica e degli studiosi dei manoscritti, attraverso uno scorporo dei manoscritti stessi dalla biblioteca;

lo stesso direttore, come più volte riportato dalla stampa napoletana, intenderebbe provvedere alla microfilmatura dei manoscritti (che si svolgerebbe in tempi imprecisati, ma presumibilmente lunghi), per poi collocare i microfilm nelle sale attualmente occupate dal circolo dell'unione, lontano, dunque, dalla biblioteca, impedendo definitivamente, quindi, la consultazione degli originali;

per coprire l'attuale situazione della biblioteca di San Pietro a Majella sarebbe stato formato dallo stesso De Simone un «Comitato di sorveglianza», composto, oltre che dal medesimo, da Riccardo Muti e dai musicologi Francesco Degrada e Re-

nato di Benedetto, senza che sia comprensibile quale titolo, quale veste giuridica o quali scopi abbia detto comitato;

la trascrizione e l'incisione di alcuni dei preziosi manoscritti musicali di San Pietro a Majella avrebbero suscitato l'interesse dei gestori di un festival di musica antica e di alcune case discografiche -:

se quanto segnalato risponda al vero;

in caso affermativo, se non sia quan-
tomeno opportuno rendere effettivamente

fruibili a tutti gli studiosi, senza autorizzazioni discrezionali e vincoli burocratici, la consultazione dei manoscritti di San Pietro a Majella;

se non sia ineludibile l'esigenza di proteggere il patrimonio musicale di San Pietro a Majella, che appartiene ai napoletani e, più in generale, alla cultura italiana e mondiale, da interessi privati e possibili speculazioni affaristiche. (3-01403)

(16 luglio 1997)

*RELAZIONI DEL COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI
STATO SULLA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFOR-
MAZIONI RISERVATE (DOC. XXXIV, N. 1); SUL SISTEMA DI
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL SISDE: LE CONCLU-
SIONI DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE DI INCHIESTA
E LE VALUTAZIONI DEL COMITATO (DOC. XXXIV, N. 2)*

(*doc. XXXIV, nn. 1 e 2 – sezione 1*)

RISOLUZIONE

La Camera,

preso atto delle considerazioni svolte dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato nell'ambito delle relazioni presentate al Parlamento nella XIII legislatura, concernenti, rispettivamente, la raccolta e la conservazione delle informazioni riservate ed il sistema di reclutamento del personale del SISDE;

considerata la necessità di proseguire nelle attività già positivamente intraprese al riguardo dal Governo, nonché l'esigenza di adottare ogni ulteriore misura per adeguare l'assetto organizzativo e le modalità operative degli organismi informativi ai canoni istituzionali fissati dalla legge;

ribadita la necessità che si definisca in tempi rapidi un progetto organico di riforma del sistema di informazione e sicurezza che consenta di rendere più efficienti ed efficaci i servizi di sicurezza, prevedendo in particolare in tale contesto un ampliamento delle facoltà del Comitato parlamentare di controllo, di acquisire maggiori informazioni sul funzionamento dei servizi;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le ulteriori iniziative necessarie affinché sia data piena attuazione agli interventi ed alle misure cor-

retteive segnalate dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato in materia di valutazione e di distribuzione delle informazioni riservate, nonché di garanzia dei diritti e delle libertà delle persone, soprattutto sotto il profilo della tutela della riservatezza privata;

a dare altresì concreta attuazione alle linee di intervento prospettate sul piano del reclutamento e della gestione del personale dei servizi di informazione e sicurezza, in modo da pervenire in tempi brevi alla definizione di procedure che, salvaguardando le specificità dell'attività degli organismi informativi, garantiscano il rispetto dei principi della trasparenza, dell'obiettività e della parità di condizione degli aspiranti;

a rivedere il sistema di raccolta delle informazioni e di conservazione delle stesse, in un quadro di raccordo coordinato tra le forze di polizia;

a predisporre un regolamento di attuazione che disciplini il reclutamento del personale riconducendo ad un unico testo normativo le regole ora contenute in una pluralità di atti;

a uniformare al più appropriato livello regolamentare il rango delle fonti che oggi disciplinano la intera materia.

(6-00032) « Frattini, Saraceni, Cananzi, Tassone, Teresio Delfino, Volumnè, Carmelo Carrara, Li Calzi ».

(Testo così modificato nel corso della seduta).

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2997. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO
1998, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
COOPERAZIONE TRA ITALIA E ALBANIA NEL SETTORE
DELLA DIFESA, NONCHÉ PROROGA DELLA PERMANENZA DI
CONTINGENTI MILITARI ITALIANI IN BOSNIA-ERZEGOVINA
(APPROVATO DAL SENATO) (4570)*

(A.C. 4570 - sezione 1)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE DAL SENATO**

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. Il termine di scadenza relativo alla partecipazione del contingente di 31 unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (*Temporary International Presence in Hebron – TIPH*), previsto dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 439, è prorogato al 30 luglio 1998.

2. Al personale appartenente al contingente militare di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.261 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*Al titolo è aggiunto il seguente periodo:
« Proroga della partecipazione italiana al
gruppo di osservatori temporanei ad He-
bron ».*

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prestare assistenza e collaborazione alle Forze armate albanesi sotto forma di consulenza, assistenza tecnica, addestramento ed istruzione, esercitazioni, addestramento operativo e fornitura di beni e servizi, nei settori e con le modalità concrete che verranno stabilite di comune accordo dalle autorità italiane ed albanesi, valutando di volta in volta le esigenze specifiche della parte albanese, la disponibilità da parte italiana e la situazione generale.

2. Lo sviluppo delle attività di assistenza e cooperazione, di cui al comma 1, è affidato ad una delegazione italiana di esperti (DIE), composta di non più di sessanta militari, operante in collaborazione con gli esperti militari albanesi.

3. Al fine di attuare quanto previsto dall'accordo esistente tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica albanese sulla cooperazione bilaterale nel campo della difesa, firmato a Roma il 13 ottobre 1995, e dal protocollo d'intesa tra i Ministri della difesa italiano e albanese, firmato a Roma il 28 agosto 1997, è autorizzato l'impiego di un gruppo navale a Durazzo, composto di unità navali d'altura e unità navali minori operanti entro tre miglia dalla costa, ivi comprese le acque interne albanesi.

4. Al fine di consentire, altresì, quanto previsto dall'accordo per scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri della Repubblica italiana e della Repubblica albanese, firmato il 25 marzo 1997, e dal relativo protocollo tecnico, firmato dai Ministri della difesa italiano ed albanese il 2 aprile 1997, rinnovati dallo scambio di lettere tra gli stessi Ministri degli affari esteri il 30 ottobre 1997, è autorizzato l'impiego di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa.

5. Al personale di cui al comma 2 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Allo stesso personale, dal momento della costituzione della delegazione italiana di esperti, è attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

6. Al personale militare di cui al comma 3 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto

dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

7. Al personale militare di cui al comma 4 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi, fino al 31 gennaio 1998, entro i limiti temporali previsti dallo scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri italiano ed albanese, avvenuto il 30 ottobre 1997.

8. Al personale civile comunque impiegato in territorio albanese è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

9. Contro i rischi comunque connessi all'impiego in territorio o nelle acque albanesi territoriali e interne, nei confronti del personale di cui al comma 5, qualora ad esso non sia attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e del personale di cui ai commi 6, 7 e 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

10. Al personale militare e civile di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Al personale militare di cui ai commi 6 e 7 si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, del predetto decreto-legge.

11. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle autorità albanesi di beni e servizi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

12. Sono autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza ed operatività delle unità navali di proprietà dello Stato albanese che si trovano nella disponibilità

dello Stato italiano, entro il limite di spesa di lire 1.800 milioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Sono altresì autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza dei fari e segnalamenti marittimi albanesi, entro il limite di spesa di lire 500 milioni.

13. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito degli interventi in Albania di cui al presente articolo.

ART. 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1997, stabilito dall'articolo 4-bis del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 29 giugno 1998, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico. Contro i rischi connessi all'impiego, al personale del contingente si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

ART. 3.

1. Per le finalità ribadite con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1144 del 1997, la permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko (Bosnia-Erzegovina) di cui al decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 239, è prorogata, con effetto dal 19 novembre 1997, per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili. Restano ferme le restanti disposizioni del citato decreto-legge. Contro i rischi connessi all'impiego, al personale del

contingente si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 78.046 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 820,3 milioni, per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4570 – sezione 2)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 11.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le opera-

zioni di controllo e di bonifica dei fondali dei porti, dei tratti di costa eventualmente interessati ad operazioni navali e di qualsiasi sorgitore nelle acque territoriali albanesi non possono essere svolte da personale militare.

1. 1.

Giannattasio.

Al comma 5, dopo le parole: al personale di cui al comma 2 aggiungere le seguenti: e al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia albanesi, di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437.

1. 2.

Leccese.

(A.C. 4570 – sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4570, di conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina e della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron;

preso atto che emerge la necessità di una uniforme disciplina di riferimento, quale potrebbe essere disposta da una legge generale che regoli la partecipazione italiana a missioni militari all'estero;

constatato che, per quanto attiene alla partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron, non è stata a tutt'oggi mai presentata alle Commissioni parlamentari competenti una re-

lazione dettagliata sull'operato svolto dall'inizio della missione da parte del nostro contingente militare;

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative al fine di regolamentare uniformemente le linee generali ed i criteri per la partecipazione italiana a missioni militari all'estero;

a presentare altresì presso le competenti Commissioni parlamentari una relazione puntuale ed accurata sull'opera svolta dal nostro contingente militare inviato ad Hebron e su tutte le altre missioni militari presenti e future a cui partecipa l'Italia.

9/4570/1

Gnaga.

La Camera,

premesso che:

non è chiara la ripartizione degli oneri della spedizione in Bosnia-Erzegovina, che risulta attribuita a carico del Ministero del tesoro, con rendiconto da allegare allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

la precedente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia (di cui al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346) veniva finanziata con l'accisa sulla benzina senza piombo aumentata di lire 19 al litro fino al dicembre 1996;

l'ordine del giorno n. 9/4299/1, approvato nella seduta del 14 gennaio 1998, impegna il Governo a rispettare alcune clausole di trasparenza nel finanziamento di spedizioni militari all'estero, a tutela del bilancio della difesa;

il calcolo degli oneri previsti per la partecipazione dei carabinieri alle missioni a Brcko e ad Hebron mette in evidenza una differenza di trattamento economico;

impegna il Governo:

a fare chiarezza sugli oneri della spedizione in Bosnia-Erzegovina, sugli impe-

gni dei fondi dei dicasteri responsabili e sui rimborsi previsti dall'ONU, come già sancito nell'ordine del giorno n. 9/4299/1, approvato alla Camera nella seduta del 14 gennaio 1998.

9/4570/2

Giannattasio.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

preso atto che:

in Albania vengono effettuate coltivazioni di cannabis che alimentano il commercio di sostanze stupefacenti anche nel nostro Paese e che numerosi sono i sequestri di hashish connessi all'ingresso di clandestini sulle coste della Puglia;

la necessaria politica di aiuti economici e militari dell'Italia nei confronti dell'Albania deve puntare a sostenere lo sviluppo economico e sociale di quel Paese e altresì ad aumentare la sicurezza interna, premessa di una crescita del sistema produttivo;

gli aiuti erogati dall'Italia comportano un atteggiamento responsabile del Governo albanese, che deve evitare la coltivazione dei prodotti destinati ad incrementare il traffico locale e soprattutto esterno di sostanze stupefacenti;

impegna il Governo

a immediate intese per la riconversione di tali coltivazioni e per la rapida individuazione delle stesse, per le decisioni conseguenti da attuare sotto il controllo internazionale al fine di evitare che, a fronte del generoso aiuto dell'Italia, si risponda con attività che producono danni ingenti nel nostro Paese, verso il quale si indirizza un ulteriore flusso di droga.

9/4570/3

Gasparri, Carlesi.

La Camera,

premesso che:

il nostro Paese, anche grazie all'opera svolta dalla diplomazia, dalle forze dell'ordine e civili, rappresenta un credibile interlocutore di pace;

anche alla luce dei recenti episodi per il nostro Paese è indispensabile proseguire nell'attuazione di quegli accordi di cooperazione e di aiuti necessari alla rinascita civile, economica e democratica dell'Albania;

tra i vari provvedimenti in favore della missione di pace in Albania il recente decreto-legge n. 1 del 1998 prevede, tra l'altro, l'invio di un contingente italiano con lo specifico compito di fornire assistenza e consulenza alle Forze armate e di polizia albanesi. Questo in una fase particolarmente delicata per questo paese, alle prese con la necessità di ristabilire, da una parte un clima di garanzie e sicurezza per tutti i cittadini, dall'altra il rispetto dell'ordine pubblico;

l'attività di assistenza suddetta è affidata ad una delegazione di esperti (DIE) per i quali il decreto in oggetto prevede un trattamento economico aggiuntivo nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;

la conversione in legge di detto decreto, con un trattamento economico differenziato tra il personale militare e quello di polizia, darebbe luogo ad una grave sperequazione tra il trattamento di missione del personale della DIE e quello della missione interforze di polizia per l'addestramento e la consulenza alla polizia albanese, per il quale non è previsto tale adeguamento;

impegna il Governo

a rivedere complessivamente la remunerazione di tutto il personale impiegato nella missione italiana per l'addestramento delle forze di polizia in Albania, superando la situazione di palese sperequazione e di

divario remunerativo tra il diverso personale impiegato, così come previsto dal decreto-legge n. 1 del 1998.

9/4570/4.

Leccese.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato che:

l'aggravarsi della situazione nel Kosovo, ormai sull'orlo della guerra civile con la feroce repressione militare serba nei confronti della popolazione locale a stra-grande maggioranza albanese;

il riaccendersi della tensione in Albania dove la maggioranza al Governo è accusata di gravi violazioni costituzionali nei confronti dell'opposizione (gli scontri di Scutari sono stati un primo campanello d'allarme);

le difficoltà di normalizzazione in Bosnia dove appare evidente il fallimento della situazione negoziata a Dayton e dove le tre etnie divise su due repubbliche federate non riescono a completare il processo di pace e dimostrano l'unicità e

l'estrema delicatezza del problema balcanico, un problema che deve essere affrontato unitariamente con un grande impegno della democrazia europea che preveda, se necessario, anche un intervento militare di *peace keeping* per sbloccare l'iniziativa destabilizzante della Serbia;

l'Italia è il Paese più vicino ai pericolosi focolai balcanici e per questo più a rischio ma il problema non è soltanto italiano, deve essere europeo. È in Europa che il Governo italiano deve maggiormente far sentire la sua voce con ragionevoli ma forti proposte di soluzione;

emerge un'urgente esigenza di un ampio dibattito in Parlamento sulla politica estera del nostro Paese con particolare riferimento al problema balcanico a quello del Mediterraneo e al processo di pace in Medio Oriente:

impegna il Governo

ad avviare un'intensa azione a livello comunitario per coinvolgere l'Europa tutta nella ricerca di una soluzione comune che comprenda le risposte attese da albanesi, bosniaci, serbi e croati.

9/4570/5.

Niccolini.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 2 FEBBRAIO 1998, N. 7, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'ECCEZIO-
NALE CARENZA DI DISPONIBILITÀ ABITATIVA (4525)*

(A.C. 4525 - sezione 1)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO**

—

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione della assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 240, è ulteriormente prorogato fino alla data del 31 ottobre 1998.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4525 - sezione 2)**EMENDAMENTI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

Sopprimerlo.

1. 1.

Fongaro, Formenti, Guido Dus-sin, Parolo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 1998 *con le seguenti:* 3 febbraio 1998.

1. 4.

Fongaro, Formenti, Guido Dus-sin, Parolo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 1998 *con le seguenti:* 4 febbraio 1998.

1. 3.

Fongaro, Formenti, Guido Dus-sin, Parolo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 1998 *con le seguenti:* 5 febbraio 1998.

1. 2.

Fongaro, Formenti, Guido Dus-sin, Parolo.